

L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 - ART 2

Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.

Art. 2 *Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di enti sub-regionali.*

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi dell'[art. 2, comma 10, della legge regionale n. 11/2015](#), è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'accorpamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinato dall'[articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), e l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dall'[articolo 8 della stessa legge regionale](#), sono conclusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.